

363.

6 APRILE 1976

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 6 APRILE 1976

*Presidenza del Presidente*

VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.*

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1975» (2485), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore De Carolis, estensore designato del parere, riferisce alla Commissione sulla parte del provvedimento concernente le variazioni agli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 che interessano il Ministero di grazia e giustizia.

Dopo un breve intervento del senatore Agrimi, il quale rileva come sarebbe opportuno che tali variazioni del bilancio venissero in futuro sottoposte all'esame del Parlamento con maggiore tempestività — os-

servazione che il senatore De Carolis dichiara di condividere — la Commissione dà mandato all'estensore di trasmettere parere favorevole alla 5<sup>a</sup> Commissione.

«Nuova disciplina sulla revisione delle opere teatrali e cinematografiche» (329), d'iniziativa dei senatori Arena ed altri.

(Questione di competenza).

Il presidente Viviani, estensore designato del parere, illustra alla Commissione i criteri adottati nel disciplinare nuovamente la revisione delle opere teatrali e cinematografiche. Dopo aver rilevato che il provvedimento prevede una disciplina distinta per le opere teatrali e per le opere cinematografiche, si sofferma in particolare sugli articoli 9 e 10 che prevedono, rispettivamente, le pene pecuniarie ed amministrative comminate ai trasgressori delle norme che precedono e la competenza esclusiva del Foro di Roma a giudicare dei reati riguardanti la materia cinematografica. Avanza quindi alcune perplessità sulla formulazione e sul contenuto dei due articoli sopra menzionati, perplessità condivise dal senatore Mariani, il quale avanza anche dubbi di ordine costituzionale riguardo all'articolo 10.

Interviene quindi il senatore Petrella che prospetta l'opportunità di rivendicare una competenza primaria alla Commissione, proponendo che l'esame del provvedimento in

titolo si svolga in sede congiunta con la 7<sup>a</sup> Commissione. Tale proposta, con la quale si dichiara d'accordo il senatore Agrimi, viene quindi accolta dalla Commissione, che dà incarico al presidente Viviani di formulare al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la relativa richiesta.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relativi alla tutela del titolo di ingegnere e di architetto e all'esercizio delle due professioni** » (1229), d'iniziativa del senatore Torelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

La Commissione stabilisce, al fine di approfondire alcuni problemi emersi nell'esame precedentemente svolto, di nominare una Sottocommissione che risulta composta dal senatore Coppola (con funzioni di Presidente) e dai senatori Sica, De Carolis, Follieri, Sabadini, Boldrini, Licini, Filetti, Latino, Montale, Galante Garrone e Spadolini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Ulteriore proroga, con modifiche, delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale** » (1836), d'iniziativa dei senatori Buccini ed altri;

« **Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale** » (2009), d'iniziativa del deputato Micheli Pietro, approvato dalla Camera dei deputati;

« **Riapertura del termine per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale** » (2283), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione, sospesa il 1<sup>o</sup> marzo.

Dopo che il senatore De Carolis, relatore alla Commissione, ha accennato al contenuto di due emendamenti da lui proposti, sostitutivi degli articoli 1 e 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati, interviene il senatore Mariani che esprime alcune per-

plexità in merito alla formulazione dell'articolo 1159-*bis* del codice civile, nel quale è previsto il riconoscimento del titolo di proprietà (in alcuni casi) a chi possiede in buona fede un fondo in forza di un titolo idoneo debitamente trascritto da almeno cinque anni; osserva che il suddetto lasso di tempo, previsto tanto nel testo approvato dalla Camera, quanto nel testo dell'emendamento pronunciato dal relatore, si rivela troppo ristretto e tale da compromettere una adeguata tutela dei diritti degli emigrati e di chiunque, lontano dalla propria terra, non abbia modo di curarne con una certa assiduità gli interessi.

Il relatore afferma di non condividere le perplessità espresse dal senatore Mariani, ricordando che il termine dei cinque anni decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione del diritto.

Dopo che il sottosegretario Dell'Andro ha indicato nel disegno di legge n. 2009, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, il punto di riferimento più idoneo per la discussione, il presidente Viviani propone che la Commissione assuma come testo base per la discussione tale provvedimento. La proposta è accolta.

Si passa all'esame dell'articolato.

Dopo brevi interventi dei senatori Mariani e Buccini, la Commissione approva un testo sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal relatore con il parere favorevole del rappresentante del Governo (che presenta due subemendamenti di carattere formale che risultano approvati). Il testo approvato prevede che la proprietà dei fondi rustici ed annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni del possessore non qualificato e per cinque anni, invece, del possessore in buona fede munito di titolo idoneo debitamente trascritto.

Il relatore De Carolis presenta quindi un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge che, dopo brevi interventi dei senatori Mariani ed Agrimi e con il parere favorevole del rappresentante del Go-

verno, viene approvato dalla Commissione. Esso prevede che le disposizioni di cui allo articolo precedente si applicano ai fondi rustici ed annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonchè ai fondi rustici ed annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto non supera complessivamente le lire 5 mila.

Quindi la Commissione passa all'esame dell'articolo 3 ed il relatore De Carolis, pur senza presentare emendamenti al testo approvato dalla Camera, rileva come a suo avviso debba essere chiarito che il decreto pretorile può avere efficacia soltanto nei confronti delle parti intervenute nel procedimento e come sia altresì opportuno adottare disposizioni che amplino il contraddittorio nel procedimento medesimo, sancendo l'obbligo della notifica dell'istanza al pretore tanto agli intestatari catastali quanto ai possessori parziali ed agli eventuali compossessori.

Interviene quindi il senatore Buccini, il quale svolge alcune osservazioni sul punto di vista del relatore in merito all'articolo 3 rilevando, in chiave problematica, come il secondo comma dell'articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati sia sufficientemente idoneo ad assicurare la pubblicità che deve caratterizzare i procedimenti che riconoscono il titolo di proprietà. Rileva inoltre come detto riconoscimento debba, alla stregua dei principi generali che regolano la materia dei diritti reali nel codice civile, avere efficacia nei confronti di tutti, anzichè limitarsi soltanto alle parti che hanno preso parte al procedimento.

Dopo un intervento del senatore Balbo, che dichiara di condividere la tesi del relatore, secondo cui l'istanza al pretore deve essere notificata anche agli intestatari catastali, al fine di soddisfare l'interesse di quanti, aspirando a vedere riconosciuto il loro titolo di proprietà, non sono fino ad oggi intervenuti in tempo utile, la Commissione decide di rinviare la discussione ad una prossima seduta, perchè vengano formulate con esattezza le proposte di modifica all'articolo 3 emersa durante la discussione.

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619-B), d'iniziativa dei senatori Sica ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 17 dicembre 1975.

Dichiarata chiusa la discussione generale, si passa all'esame dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera. Vengono presentati emendamenti dal senatore Mariani (che presenta altresì un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge ed un terzo emendamento concernente l'articolo 72 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, che il Presidente dichiara non ammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento), del senatore Sica e del senatore Licini, relatore alla Commissione. Si apre quindi un ampio dibattito nel quale intervengono il sottosegretario Dell'Andro, il presidente Viviani ed i tre Commissari sopra menzionati. In particolare, il senatore Sica tiene a precisare come dal testo approvato dalla Camera non emerga il mantenimento del principio della certezza dell'identità delle parti da parte del notaio; principio che è ora — a suo avviso — opportuno riaffermare, con ciò in definitiva interpretando la reale portata della stessa legge notarile del 1913 e sottolineando che la certezza dell'identità delle parti, anche se acquisita un attimo prima dell'accoglimento dell'atto pubblico e senza dover essere pertanto pregressa, debba essere testimoniata dall'atto redatto dal notaio.

Il sottosegretario Dell'Andro dichiara di concordare nella valutazione data dai Commissari secondo cui la Camera, dando rilievo ai modi dell'accertamento dell'identità da parte del notaio e non all'acquisizione di una certezza conclusiva, ha seguito un orientamento sostanzialmente diverso da quello che emerge dall'attuale dibattito.

Dopo alcune precisazioni del relatore Licini e del senatore Mariani, che dichiarano anche di ritirare gli emendamenti presentati, la Commissione approva un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, volto a stabilire che il notaio deve essere

certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

Infine la Commissione approva il secondo comma dell'articolo 49 nel testo dell'altro ramo del Parlamento nonché la soppressione dell'ultimo comma di esso. L'articolo 1 è quindi approvato nel suo complesso.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2, sul quale vengono presentati emendamenti dei senatori Mariani ed altri, Sica e del relatore Licini. Dopo un ampio dibattito, al quale partecipa anche il rappresentante del Governo, il presidente Viviani rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 13 aprile, alle ore 10 e alle ore 17, e mercoledì 14 aprile, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, eccettuato il disegno di legge n. 2485 e con l'aggiunta dell'esame di petizioni deferite alla Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

### ESTERI (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 6 APRILE 1976

*Presidenza del Presidente  
SCELBA*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Cattanei.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,30.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concernente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari » (2354), d'iniziativa dei senatori Romagnoli Carrettoni Tullia ed altri.

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).

Il presidente Scelba, estensore designato del parere, espone il contenuto del provve-

dimento, manifestando le proprie riserve sulle motivazioni, che sono alla base della sua presentazione e che a suo avviso sono inesatte sotto vari profili. L'oratore fa presente che disposizioni vincolanti sul matrimonio dei diplomatici sono in vigore anche in altri Stati ed aggiunge che la disposizione del decreto-legge 23 ottobre 1925 non contempla il matrimonio della donna con funzioni diplomatico-consolari solo perchè tale carriera non era aperta al mondo femminile.

Il Presidente-estensore, tuttavia, tenuto conto che le disposizioni che il provvedimento mira ad abrogare sono cadute in desuetudine e che non sempre pare sufficientemente garantita la riservatezza delle informazioni, si pronunzia in senso non contrario all'ulteriore corso del provvedimento e ciò anche perchè lo Stato ha altri mezzi per garantire il prestigio della pubblica amministrazione, specialmente nel settore diplomatico-consolare.

La Commissione accoglie le conclusioni del presidente Scelba, dopo brevi interventi del senatore Oliva (il quale fa presente che la vigenza della norma del '25 — pur se oramai desueta — gioca pur sempre in senso limitativo per l'accesso dei giovani alla carriera), nonché dei senatori Valenza ed Albertini, che annunziano il proprio voto favorevole.

« Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata » (2400).

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).

Su proposta del presidente Scelba — in assenza del senatore Pecoraro — la Commissione esprime un parere favorevole.

« **Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1975** » (2485), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Dopo che il presidente Scelba ha riferito brevemente in luogo del senatore Pecoraro, la Commissione esprime parere favorevole, con il voto negativo espresso dal senatore Valenza a nome del Gruppo comunista.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Ratifica delle Convenzioni internazionali in materia di inquinamento da idrocarburi, con Allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla Convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione** » (2319).

(Esame).

In luogo del relatore, senatore Russo, riferisce il presidente Scelba, il quale illustra il valore positivo delle ratificande Convenzioni che tutelano il turismo e la salute dei cittadini. La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« **Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18** » (894), d'iniziativa dei senatori Brosio ed altri.

(Esame).

Dopo che il presidente Scelba ha brevemente riferito sulle ragioni del provvedimento, illustrando anche gli emendamenti presentati dallo stesso senatore Brosio, la Commissione, tenuto anche conto che il Ministero del tesoro ha sciolto la propria ri-

serva, dà mandato al relatore di predisporre una relazione favorevole per l'Assemblea.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio** » (2242).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Oliva, riassume brevemente i termini del dibattito svoltosi sul provvedimento.

La Commissione approva quindi un ordine del giorno — accolto dal Governo — così formulato:

« La Commissione affari esteri invita il Governo, nella concessione delle previdenze di cui alla lettera a), a riservare una quota adeguata dello stanziamento relativo ai discendenti conviventi di lavoratori italiani dimoranti all'estero, nonché ai cittadini stranieri che abbiano avuto un cittadino italiano tra i propri ascendenti fino al terzo grado, o siano stati precedentemente in possesso della cittadinanza italiana ».

Infine la Commissione approva l'articolo unico nel testo proposto dal relatore di concerto con il presidente Scelba, con modifiche tecniche proposte dalla 7<sup>a</sup> Commissione.

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri** » (2156).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Su proposta del relatore, senatore Oliva, il disegno di legge viene approvato senza dibattito, con le modifiche agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 proposte dal relatore e dalla Sottocommissione a suo tempo appositamente nominata.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 6 APRILE 1976

*Presidenza del Presidente*  
GARAVELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Cengarle.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,05.*

**SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI**

Il sottosegretario Cengarle risponde all'interrogazione 3-1890 del senatore Signori concernente le procedure contrattuali in ordine all'acquisto dalla multinazionale Lockheed di aerei « Starfighter F-104 » ed « Hercules C-190 ». In particolare, l'oratore fa presente che i velicoli F-104/G non formarono oggetto di acquisto presso la società Lockheed, in quanto la fornitura ebbe luogo attraverso la partecipazione dell'amministrazione della difesa ad un programma consortile di produzione europea; la direzione generale delle costruzioni aeronautiche provvide, nella sua qualità di ente tecnico-amministrativo competente per materia a definire i necessari accordi con la Lockheed e con la General Electric in ordine alla produzione degli aeromobili e dei motori da parte dell'industria nazionale; a perfezionare i contratti relativi con le industrie nazionali produttrici ed a tenere i rapporti di propria competenza con gli organi della NATO istituiti per la realizzazione del programma. Dopo aver precisato che la convenzione relativa alla licenza da parte della società Lockheed per la riproduzione del velivolo fu sottoposta all'esame del Consiglio superiore delle Forze armate (che si espresse favorevolmente nell'adunanza del 23 dicembre 1960) e successivamente del Consiglio di Stato (anch'esso espressosi favorevolmente nella seduta del 14 febbraio 1961), il rappresentante del Governo comunica che tale convenzione è stata registrata dalla Corte dei conti il 25 marzo

1961. L'oratore prosegue, quindi, sottolineando che per lo sviluppo degli F-104/S (derivati dagli F-104/G) non si fece ricorso alla procedura in economia di cui al Regolamento menzionato nell'interrogazione; si stipulò, invece, un regolare contratto con la società Lockheed che venne registrato alla Corte dei conti, previo parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate e del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda, poi, l'approvvigionamento dei 14 velivoli Hercules C-130/H, il sottosegretario Cengarle comunica che con la ditta Lockheed Aircraft fu stipulato un contratto a trattativa privata dal momento che, essendo tale società progettatrice e unica costruttrice del velivolo C-130, ricorrevano i motivi di cui al secondo comma dell'articolo 41 del vigente Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'oratore conclude, infine, chiarendo che lo schema di contratto, sottoposto all'esame del Consiglio superiore delle Forze armate, fu inviato al Consiglio di Stato che nella seduta del 10 marzo 1971 si espresse favorevolmente: a seguito di tali adempimenti il predetto schema contrattuale fu trasformato nel contratto n. 920 stipulato in forma definitiva il 14 giugno 1971.

Replica, quindi, il senatore Signori dichiarandosi insoddisfatto.

Successivamente il sottosegretario Cengarle risponde all'interrogazione 3-1949 del senatore Signori, precisando, tra l'altro, che lo spostamento del Centro tecnico del Genio da Roma a Pavia si è reso necessario per riunire nella stessa città il 22° Stabilimento Genio (unico ente approvvigionatore di materiali del Genio) ed il Centro che a tale Stabilimento deve appoggiarsi quale organo di studio e di controllo sulle commesse. Conclude, pertanto, affermando che la proposta concernente la sospensione del trasferimento avanzata dall'interrogante non può ritenersi accoglibile.

Il senatore Signori replica, quindi, brevemente e conclude dichiarandosi insoddisfatto.

## IN SEDE REFERENTE

- « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forniture e commesse militari » (2441), d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri;
- « Commissione d'inchiesta parlamentare sulla vendita di aerei militari e da trasporto da parte della società multinazionale Lockheed nonché sulle forniture e commesse di altri mezzi militari e approvvigionamenti alle forze armate della Repubblica italiana » (2444), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;
- « Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso bellico » (2468), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;
- « Commissione d'inchiesta parlamentare sulle forniture militari » (2469), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente comunica che la Presidenza del Senato non si è ancora pronunciata in ordine alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge, avanzata nella seduta scorsa.

Intervengono, quindi, brevemente i senatori Pecchioli, Picardi, Martina, Bruni e Pirastu; in particolare, il senatore Pirastu ribadisce la necessità che l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta venga disposta con la massima urgenza: è questa la fondamentale ragione per la quale, anche in presenza di precedenti difformi, è quanto mai opportuno che i disegni di legge relativi vengano approvati in sede deliberante.

Il presidente Garavelli assicura che si farà carico delle considerazioni espresse presso la Presidenza del Senato, ed avverte che, data l'indisponibilità del relatore alla Commissione, senatore Montini, ad essere presente martedì prossimo, si rende necessario convocare la Commissione per il seguito dell'esame dei disegni di legge mercoledì 14 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

## IN SEDE CONSULTIVA

- « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1975 » (2485), approvato dalla Camera dei deputati.
- (Parere alla 5ª Commissione).

Il senatore Martina, estensore designato del parere, premesso un quadro generale delle variazioni al bilancio dello Stato e di quelle di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1975, si sofferma sulle variazioni in aumento ed in diminuzione di competenza del Ministero della difesa. L'oratore rileva che le variazioni in aumento ammontano a lire 121,8 miliardi e che quelle in diminuzione sono pari a lire 87,1 miliardi, con una differenza passiva, quindi, di lire 34,8 miliardi. Dopo aver illustrato analiticamente alcune delle più cospicue variazioni di spesa in aumento — tra le quali quelle connesse agli impegni assunti per la realizzazione dell'aereo MRCA, nonché quelle inerenti all'indennità di rischio e al potenziamento della motorizzazione —, il senatore Martina svolge alcune considerazioni sulle poste in diminuzione; di esse, in particolare, l'oratore illustra quelle concernenti i capitoli nn. 1483 e 1608, chiarendo che le variazioni in diminuzione sono motivate rispettivamente dalla mancata promozione dei sergenti dell'Aeronautica a sergenti maggiori (in servizio permanente effettivo) e dal diminuito onere finanziario concernente le paghe al personale operaio a seguito di notevoli collocamenti in pensione anche sulla base della ben nota legge n. 336.

Il senatore Bruni, dopo aver rilevato che dal disegno di legge è facile desumere come a volte le previsioni della Difesa siano approssimative, dichiara il voto contrario del Gruppo comunista e chiede chiarimenti su alcune delle variazioni in diminuzione, e precisamente sui capitoli nn. 2501 e 2502 della rubrica 7 (commissariato) rispettivamente per lire 21,9 e 11,02 miliardi. Replica il senatore Martina sottolineando che per i predetti capitoli — che si riferiscono ai viveri ed al vestiario — è molto difficile effettuare previsioni esatte, e che la diminuzione re-

lativa è motivata dal fatto che l'effettivo aumento dei prezzi si è dimostrato inferiore a quello previsto dall'amministrazione. Conclude, quindi, chiedendo che la Commissione si pronunci favorevolmente per la parte di propria competenza.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Cengarle, che replica ad alcune osservazioni del senatore Bruni, la Commissione dà mandato al relatore di trasmettere parere favorevole alla Commissione bilancio.

#### ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Il Presidente ricorda che il senatore Tropeano, su designazione del Gruppo parlamentare comunista, è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Peluso e che occorre, quindi, procedere alla votazione per la nomina di un senatore Segretario.

La Commissione procede alla votazione. Risulta eletto il senatore Tropeano.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 14 aprile, alle ore 9,30: all'ordine del giorno, in sede referente, il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2441, 2444, 2468 e 2469.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

### BILANCIO (5°)

MARTEDÌ 6 APRILE 1976

Presidenza del Presidente  
CARON

*Intervengono i Ministri del bilancio e della programmazione economica Andreotti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Carta e per il tesoro Abis.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno » (2459);

« Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 » (2398);

« Modifica del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno » (1321), d'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri;

« Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno » (2089), d'iniziativa del senatore Cucinelli;

« Norme sull'intervento nel Mezzogiorno » (2217), d'iniziativa dei senatori Colajanni ed altri;

« Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2383), d'iniziativa dei senatori Sica ed altri;

« Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853; riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno » (1136), d'iniziativa dei senatori Russo Arcangelo ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore De Vito, relatore alla Commissione, comunica che la Sottocommissione da lui presieduta ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge n. 2398, che recepisce gran parte delle proposte contenute negli emendamenti già presentati. Sono peraltro rimaste in sospenso alcune questioni e taluni punti di dissenso che — ove non potessero essere rapidamente risolti in Commissione — potrebbero essere oggetto di emendamenti in Assemblea, in modo da consentire alla Commissione di varare il progetto di legge nei tempi concordati per la conclusione dell'iter parlamentare.

Ciò premesso, il relatore illustra gli articoli del testo predisposto.

In merito agli articoli 1 e 2, il cui esame è già stato sostanzialmente concluso dalla Commissione, osserva che il problema degli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno è stato risolto con un successivo articolo 7-bis, nel quale si delega il Governo ad emanare disposizioni per la loro ristrutturazione e riordino. In conseguenza, il relatore non ha

difficoltà ad eliminare dall'articolo 1 l'espressa menzione del FORMEZ e dello IASM.

Sull'articolo 3 il senatore De Vito ricorda che si era posta una doppia alternativa: la prima, se mantenere unicamente i Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali come componenti del Comitato o se aggiungervi ulteriori rappresentanti regionali; la seconda, nel caso avesse prevalso quest'ultima soluzione, riguardante il numero di tali rappresentanti. La Sottocommissione si è orientata a maggioranza nel senso di integrare il Comitato; su questo punto, come su quello relativo al numero dei consiglieri da aggiungere, sarà però opportuno — prosegue il relatore — conoscere il parere del Governo, che già aveva ipotizzato una soluzione conciliativa. Va comunque sottolineato che nel nuovo testo dell'articolo 3 è precisato che il Comitato esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che riguardano lo sviluppo del Mezzogiorno.

Sull'articolo 4 (attività della Cassa per il Mezzogiorno a richiesta delle Regioni) non sono sorti praticamente dissensi.

Nel successivo articolo 4-bis si prevede tra l'altro l'integrazione del consiglio di amministrazione della Cassa con cinque membri scelti tra esperti designati dal Comitato di cui all'articolo 3. Su questo problema resta l'alternativa proposta dal senatore Cucinelli con l'emendamento 4.0.1, che prevede che il consiglio di amministrazione sia composto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Presidente); da 8 membri nominati con la procedura indicata dall'articolo 6 della legge n. 853 e da 8 membri nominati dai consigli regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 5 si occupa dei compiti affidati alla Cassa e dei relativi finanziamenti, con la assegnazione, in particolare, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 20, di una somma di 1.500 miliardi. L'articolo prevede altresì il trasferimento alle Regioni del personale periferico della Cassa, con la conservazione dei diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti.

L'articolo 6 riguarda l'intervento delle Regioni, finanziato con il provvedimento, da attuarsi mediante: la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo; la concessione delle agevolazioni concernenti le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data predetta; i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale. Al finanziamento degli interventi di cui sopra si dovrebbe provvedere con l'assegnazione a carico dello stanziamento di cui all'articolo 20 di 2.000 miliardi di lire.

Con l'articolo 7 si è proceduto ad una ridefinizione dei progetti speciali, tenendo conto di quasi tutti gli emendamenti al riguardo presentati. Rimanerebbe forse, su questo aspetto, una posizione divergente del senatore Brosio.

L'articolo 7-bis, come già accennato, concerne la delega al Governo per la ristrutturazione ed il riordinamento delle attività attribuite agli enti collegati alla Cassa.

L'articolo 8, riguardante gli incentivi, rispetto al testo originario prevede soltanto il contributo a fondo perduto, trasferendo la disciplina dei contributi agevolati all'articolo 14, dove è prevista la delega al Governo per il coordinamento di tutte le forme di incentivazione. Con questo testo sono stati, in particolare, così modificati gli scaglioni stabiliti per le agevolazioni: da 200 milioni a 2 miliardi, il 40 per cento; da 2 a 7 miliardi, il 30 per cento; da 7 a 15 miliardi, il 20 per cento; sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi, il 12 per cento.

All'articolo 9 è anzitutto stabilito che il contributo per iniziative non superiori a 2 miliardi sia deliberato dalla Cassa per il Mezzogiorno previa istruttoria tecnico-finanziaria degli istituti di credito, in conformità delle direttive del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. I preventivi accertamenti di conformità ai fini della ammissione del contributo di cui al terzo comma sono poi richiesti, secondo il testo della Sottocommissione,

per gli investimenti da 2 a 15 miliardi, anziché da 2 a 7 miliardi, come contemplato nel disegno di legge originario. Il suddetto testo, oltre ad alcune semplificazioni di procedura, prevede tra l'altro che ai fini della concessione del contributo siano escluse le spese sostenute anteriormente ad un anno precedente alla presentazione della domande di ammissione o della richiesta di parere di conformità. È rimasto peraltro in sospeso se modificare tale termine da uno a due anni.

Circa l'articolo 10 (norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali) la Sottocommissione ha preferito non affrontare in questo momento gli emendamenti, che potranno quindi essere ripresentati in Assemblea; ha perciò deliberato di proporre invariato l'articolo, salvo a spostarlo alla fine del titolo II.

L'articolo 11 concerne le procedure per l'ammissibilità alle agevolazioni delle iniziative di grandi dimensioni — che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi — e per l'esecuzione delle infrastrutture.

L'articolo 12 prevede tra l'altro che per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo dei centri di ricerca scientifica e tecnologica possa essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori (o 20, se si ritenesse opportuno abbassare tale numero). La Sottocommissione ha altresì proposto, per i centri di ricerca, la fiscalizzazione degli oneri sociali a carico del datore di lavoro, eccetto i contributi INAIL, relativamente ai ricercatori nella misura totale e fino al 31 dicembre 1985.

Sull'articolo 13 la Sottocommissione è stata unanime nel preferire la fiscalizzazione degli oneri sociali rispetto al contributo decennale a favore dell'occupazione previsto dal testo originario. Prima però di riformulare l'articolo in tal senso occorrerà acquisire elementi di informazione da parte del Tesoro in ordine agli oneri finanziari, ed il relatore auspica che ciò possa essere fatto prima della presentazione in Assemblea.

L'articolo 14 redatto dalla Sottocommissione, riguardante la delega per il coordi-

namento degli incentivi nazionali e meridionali, ha riscosso un ampio consenso, eccetto qualche riserva del senatore Brosio. Gli aspetti più importanti dei principi e criteri cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, si riferiscono alle nuove lettere a), b) e c), e cioè, rispettivamente, la costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 60 per cento ai territori meridionali e nella misura del 40 per cento al restante territorio nazionale; la riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 6 miliardi che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti non superiori a 3 miliardi, mentre per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno viene fatto riferimento ad investimenti fissi non superiore a 15 miliardi; attribuzione al CIPE delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato, nonché delle procedure per assicurare la massima snellezza e rapidità ed il coordinamento negli atti di concessione dei contributi. La restante parte dell'articolo è rimasta sostanzialmente quella del progetto originario, con qualche precisazione.

Mentre l'articolo 15 non è stato modificato dalla Sottocommissione, all'articolo 16 è stato stabilito che alle iniziative industriali superiori a 15 miliardi siano esclusivamente concedibili i contributi in conto capitale, mentre per le iniziative di livello inferiore, sino alla entrata in vigore dei decreti-delegati di cui all'articolo 14, si dovranno applicare le disposizioni della legge n. 853 relativamente ai contributi in conto interesse e a quelli in conto capitale. Il nuovo testo dell'articolo 16 prevede inoltre che il parere di conformità rilasciato prima della data di entrata in vigore del provvedimento decada automaticamente se entro 24 mesi da tale data la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato.

L'articolo 17 prescrive, in particolare, che gli istituti meridionali di credito a medio termine sono autorizzati ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere

finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato.

I successivi articoli 18, 19, 20 e 21 non sono stati modificati; evidentemente, però, le norme concernenti la copertura finanziaria dovranno essere riviste alla luce delle variazioni relative, soprattutto, alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il relatore conclude sottolineando che la Sottocommissione si è fatta carico della esigenza di accelerare i tempi del disegno di legge, anche per i riflessi della grave situazione economica, aggiungendo che una volta portato a termine l'attuale provvedimento sul Mezzogiorno, si dovrà affrontare quello relativo alla ristrutturazione e riconversione industriale.

Il presidente Caron, sulla base della esposizione del senatore De Vito e nella prospettiva di definire brevemente in Commissione alcuni punti di minor dissenso, riservando all'esame dell'Assemblea la valutazione degli emendamenti che le parti politiche ritenessero di presentare, esprime l'avviso che si potrebbe, con tale intesa, procedere alla votazione del testo della Sottocommissione. In tal modo i lavori potrebbero procedere con maggior rapidità, mentre per questioni che restassero in sospeso sarebbero ancora disponibili il 12 e il 13 aprile.

Il senatore Brosio, rilevato che il testo della Sottocommissione lascia aperti numerosi problemi — anche a seguito di importanti innovazioni con esso introdotte — nel dichiarare di mantenere le riserve espresse in precedenti sedute, evidenzia la sua impossibilità di dare un contributo meditato alla discussione, non avendo avuto il tempo materiale per approfondire convenientemente il nuovo articolato.

Ad avviso del senatore Basadonna è invece opportuno procedere fin da ora alla votazione degli articoli, malgrado sussistano anche da parte del suo Gruppo riserve e perplessità, che potranno però essere meglio precisate nella discussione in Assemblea.

Di analogo parere è il senatore Fermariello, il quale dà atto alla Sottocommissione di aver predisposto un testo organico che consente alla Commissione di concludere i suoi lavori, fermo restando il diritto dei gruppi

di proporre modifiche in Assemblea. In particolare vi sono degli aspetti sui quali il Gruppo comunista non è consenziente e, pertanto, riproporrà in Assemblea gli emendamenti 1.14, 2.4, 7.1, 9.15, 11.4 ed 11.9.

Il senatore Cucinelli si associa ai precedenti oratori circa l'opportunità di procedere alla votazione del testo della Commissione, ribadendo peraltro alcune riserve di fondo e chiedendo taluni chiarimenti.

Secondo il senatore Mazzei sarebbe forse più opportuno ascoltare preventivamente il parere del Governo e prevedere poi — una volta compiuta una necessaria riflessione — un'altra seduta della Commissione, con l'impegno di rispettare i tempi per la presentazione del disegno di legge in Assemblea.

Dopo che anche il senatore Rosa si è dichiarato d'accordo con la procedura suggerita dal Presidente, prende la parola il ministro Andreotti. L'oratore, considerato l'orientamento prevalente della Commissione e visto lo sforzo compiuto nel mettere a punto il testo oggi presentato, sottolinea la necessità di concludere rapidamente i lavori anche al fine di eliminare uno stato di incertezza e di provvisorietà per l'attività di competenza dei vari enti centrali e periferici. Del resto, il Governo ha sempre affermato di non considerare intangibile il suo testo ed è pertanto aperto ad accogliere i contributi delle diverse parti politiche.

Per quanto riguarda in particolare il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali, il Ministro rileva la necessità di verificare i dati quantitativi e gli oneri che deriverebbero da questa misura, ciò che potrà essere fatto nei prossimi giorni.

Si passa quindi all'esame degli articoli. I senatori Fermariello e Basadonna dichiarano la loro astensione, non per rappresentare una loro contrarietà a questa o a quella disposizione, ma per riservarsi in Assemblea — attraverso, eventualmente, la presentazione di emendamenti — un voto politico e di merito. Egualmente dichiara di astenersi il senatore Brosio soprattutto perchè, come ha già osservato, non è in grado in questo momento di assumere un atteggiamento convenientemente approfondito.

All'articolo 1 il Ministro del bilancio, raccogliendo anche il suggerimento avanzato dal relatore e condiviso dal senatore Colajanni, propone di modificare il punto f) del primo comma, nel senso che le direttive per la attuazione del programma quinquennale devono essere date alla Cassa e agli enti collegati, anche in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 7-bis, eliminando ogni espressa menzione del FORMEZ e dello IASM. Ciò in sostanza, osserva il Ministro, lascia aperta la strada a quel processo di riorganizzazione e ristrutturazione generale delle attività di tali organismi collaterali della Cassa, le cui linee direttive sono state fissate nella delega concessa al Governo nel richiamato articolo 7-bis del nuovo testo formulato dalla Sottocommissione.

La Commissione pertanto accoglie l'articolo 1 con la modifica di cui sopra.

Il Presidente ricorda che l'articolo 2 è già stato esaminato ed accolto dalla Commissione nella seduta del 1° aprile.

Passando all'esame dell'articolo 3, il Presidente avverte che rimane da definire soprattutto la questione del numero dei rappresentanti designati dai consigli regionali. Su tale questione si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Brosio, Collella, Ferrariello, Carollo, Mazzei ed il relatore De Vito.

Il ministro Andreotti, replicando agli intervenuti, dichiara che il Governo ritiene di poter aderire all'opinione largamente prevalente emersa dal dibattito, che indica nel numero di 2 i rappresentanti da eleggere da ciascun consiglio regionale, lasciando comunque che per tale elezione i consigli si avvalgano delle procedure fissate nei rispettivi regolamenti. Il Ministro propone altresì di eliminare il secondo comma dell'articolo, concernente l'espletamento delle funzioni di segreteria del Comitato, qualora vi fossero da parte della Commissione delle sostanziali riserve sul suo disposto.

Posto ai voti, la Commissione accoglie pertanto la formulazione dell'articolo 3, proposta dalla Sottocommissione, con le modificazioni suggerite dal ministro Andreotti, compresa la soppressione del secondo comma.

All'articolo 4 il senatore Mazzei esprime riserve sul terzo comma, nella parte in cui viene prevista l'autorizzazione per la Cassa e gli enti collegati a svolgere attività di acquisizioni ed archiviazione di dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle regioni meridionali; egli esprime infatti il dubbio che la norma si risolva in una sorta di provvedimento-fotografia per qualche ente o organismo in particolare.

Il ministro Andreotti dichiara invece che appare opportuno specificare per la Cassa e gli enti collegati questo ambito di attività nel momento in cui si procede ad una ridefinizione funzionale della sfera operativa della Cassa stessa. Il Ministro comunque propone che anche in questo articolo, sulla scorta di quanto previsto nell'articolo 1, venga evitato al terzo e quarto comma ogni specifico riferimento al FORMEZ e allo IASM, inserendo in entrambi i commi, dopo le parole « la Cassa per il Mezzogiorno », le altre: « e gli enti ad essa collegati, anche in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 7-bis ».

Anche il relatore De Vito si dichiara d'accordo circa l'opportunità di mantenere la formulazione proposta del terzo comma dell'articolo, pur con la modifica indicata dal ministro Andreotti.

Pertanto, la Commissione accoglie l'articolo 4 nella formulazione proposta dalla Sottocommissione, con le modifiche indicate dal Ministro al terzo e quarto comma.

Si passa all'esame dell'articolo 4-bis, relativo ai compiti esclusivi della Cassa e alle linee della sua ristrutturazione organizzativa e funzionale.

Il senatore Mazzei dichiara di essere contrario, in linea generale, all'inserimento di esperti designati dal Comitato di cui all'articolo 3 nel consiglio di amministrazione; anche il senatore Basadonna esprime il proprio dissenso circa ogni modifica dell'attuale composizione del consiglio di amministrazione.

Il senatore Cucinelli conferma che il Gruppo socialista ripresenterà in Assemblea l'emendamento 4.0.1 che prevede l'inserimento nel consiglio di amministrazione della Cassa di otto membri nominati da ciascuno dei consigli regionali delle regioni meridionali ed affida la presidenza del consiglio stes-

so al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Dopo che il relatore De Vito ha dichiarato di dissentire dall'impostazione del senatore Mazzei, il Ministro del bilancio raccomanda che sia mantenuto inalterato il testo della Sottocommissione in quanto appare opportuno inserire nel consiglio di amministrazione alcuni esperti che, egli sottolinea, non debbono necessariamente essere degli amministratori.

Il senatore Carollo dal canto suo ravvisa l'utilità di modificare il secondo comma dell'articolo 4-bis, alla luce della nuova formulazione accolta per l'articolo 3, nel senso di fare riferimento non più al comitato dei presidenti, ma al comitato di cui al citato articolo 3.

La Commissione pertanto accoglie la formulazione dell'articolo 4-bis proposta dalla Sottocommissione, con la modifica di coordinamento rilevata dal senatore Carollo.

Passando all'esame dell'articolo 5, il senatore Carollo chiede, alla luce di alcuni nuovi elementi conoscitivi trasmessi dal ministro Andreotti in ordine alla situazione dei programmi già autorizzati, se lo stanziamento di lire 1.500 miliardi destinato al finanziamento del completamento delle opere da realizzare dalla Cassa per il Mezzogiorno mediante concessione agli enti locali, rappresenti una somma sufficiente o non appaia invece opportuno aumentarlo sensibilmente.

Il ministro Andreotti precisa che allo stato attuale, dai dati trasmessi degli uffici amministrativi, emerge che il finanziamento proposto di 1.500 miliardi dovrebbe valere a coprire la realizzazione di tutto il patrimonio di progetti che viene dato in concessione agli enti locali: in ogni caso, ove tali valutazioni si rivelassero in prosieguo inesatte, sarebbe sempre possibile provvedere ad una congrua integrazione del finanziamento.

In questo senso il relatore De Vito fa rilevare che la somma di 1.500 miliardi sconta anche la possibile lievitazione di costi intervenuta dal momento della elaborazione dei progetti.

Dopo che il senatore Carollo ha dichiarato di prendere atto delle puntualizzazioni del

Ministro e del relatore, il senatore Pala preannuncia che presenterà in Assemblea un emendamento modificativo dell'ultimo comma dell'articolo, allo scopo di richiamare, in materia di trattamento normativo del personale periferico della Cassa trasferito alle Regioni, la normativa ordinaria vigente per l'impiego statale.

Posto ai voti, la Commissione accoglie l'articolo 5 nella formulazione proposta dalla Sottocommissione.

Si passa all'esame dell'articolo 6. Il senatore Colella propone un emendamento aggiuntivo del seguente comma: « Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma, saranno tenute in particolare considerazione le esigenze dell'agricoltura meridionale ».

I senatori Mazzei e Cucinelli chiedono, in particolare, se la formulazione del punto a) dell'articolo 6, dove è specificato che l'intervento delle Regioni si attua mediante la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 maggio 1976, non finisca per escludere quelle opere corredate da progetti esecutivi trasmesse direttamente alla Cassa per il Mezzogiorno dagli enti locali interessati entro la stessa data, in questo senso prospettano la eventualità di una modifica della lettera a).

Il ministro Andreotti fa osservare che non gli risulta sussistano progetti autonomamente approntati dalla Cassa al di fuori delle direttive ministeriali: pertanto la formulazione proposta per il punto a) dovrebbe garantire l'assorbimento di tutte le ipotesi di progetti che devono essere trasferiti alle Regioni; comunque, a suo avviso, appare in linea generale opportuno evitare modificazioni che introducano un trasferimento surrettizio a carico delle Regioni di ulteriori opere che esse potranno eventualmente in via autonoma decidere di accollarsi in un secondo momento.

Il Ministro assicura che si riserva di fornire più precisi dati a conferma di quanto detto.

Anche il relatore De Vito esprime dissenso con il suggerimento avanzato dai senatori Mazzei e Cucinelli, dichiarandosi d'accordo

con l'esigenza di non caricare le Regioni di ulteriori oneri; si dichiara altresì d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Colella.

La Commissione pertanto accoglie la formulazione dell'articolo 6, proposta dalla Sottocommissione, con l'aggiunta del comma suggerito dal senatore Colella e con l'impegno del Governo di chiarire lo stato del problema.

Il senatore Pala interviene brevemente per dichiarare che si riserva di riproporre in Assemblea l'emendamento 6.0.6, presentato dal Gruppo democristiano, concernente modifiche della disciplina della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge n. 454 del 1961.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il Ministro del bilancio, motivando l'adesione del Governo al testo proposto dalla Sottocommissione, osserva che la mancata menzione nel seno stesso della norma di un apposito progetto speciale per il potenziamento delle strutture tecnico-organizzative delle Regioni meridionali, proposto dal Governo con l'emendamento 7.16, non significa una rinuncia a tale linea operativa; in realtà, probabilmente, osserva ancora il Ministro, essa può essere concretizzata in sede di scelte di amministrazione attiva, non necessitando di una esplicitazione formale a livello legislativo; comunque, in questo senso, appare in ogni caso opportuno recepire preventivamente gli orientamenti delle Regioni interessate.

La Commissione quindi accoglie nel testo proposto dalla Sottocommissione l'articolo 7, nonché l'articolo 7-bis, contenente la delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente agli enti collegati con la Cassa del Mezzogiorno.

Si passa all'esame dell'articolo 8. Il senatore Carollo osserva che non appare coerente dal punto di vista tecnico-applicativo collegare unicamente l'ulteriore aumento di un quinto del contributo in conto capitale, di cui al quinto comma dell'articolo, alla previa delimitazione di alcuni indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occu-

pazione industriale e popolazione residente quale desumibile dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT; a suo giudizio infatti, tali indicatori dovrebbero operare per tutte le forme di incentivazione.

Il senatore Merloni, nel dichiararsi d'accordo con quanto osservato dal senatore Carollo, osserva che non è realistico considerare l'insieme delle Regioni meridionali come un tutto unitario dal punto di vista della disciplina degli incentivi; in questo senso si chiede se non sia opportuno introdurre delle forme di disincentivazione automatica qualora determinate zone raggiungano certi indici di concentrazione industriale.

Il senatore Basadonna, dal canto suo, si dichiara contrario alla linea suggerita dal senatore Carollo e preannuncia per l'Assemblea un emendamento volto a prevedere ulteriori incentivi per le piccole e medie industrie.

Il relatore De Vito fa osservare che ci si è fatti carico dell'esigenza sottolineata dal senatore Carollo al sesto comma dell'articolo, laddove si prevede che il CIPE può deliberare la sospensione temporanea dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone, in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale; sottolinea inoltre che in tale materia resta in piedi quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 853 del 1971 in materia di direttive CIPE per l'industrializzazione; comunque, conclude il relatore, si può pensare ad una migliore formulazione del sesto comma, da riservare all'Assemblea.

Anche il ministro Andreotti si dichiara favorevole al mantenimento della formulazione proposta per l'articolo 8 dalla Sottocommissione.

Il senatore Carollo dichiara di prendere atto della disponibilità del relatore a studiare un'eventuale formula migliorativa per il sesto comma.

La Commissione accoglie l'articolo 8 nel testo della Sottocommissione nonché l'articolo 9.

Viene accolto altresì l'articolo 10 — contenente norme per la locazione finanziaria di attività industriali — nel testo originario del

disegno di legge n. 2398. Resta stabilito che in sede di coordinamento tale articolo verrà collocato alla fine del Titolo II.

Il senatore Rosa preannuncia la presentazione in Assemblea di un emendamento inteso ad estendere le agevolazioni anche alle società esercenti la locazione finanziaria di attività industriali.

Viene quindi accolto l'articolo 11 proposto dalla Sottocommissione, concernente le procedure per l'ammissibilità alle agevolazioni delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture.

Passando all'esame dell'articolo 12, concernente agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca, il presidente Caron ricorda che rimaneva da definire il problema del numero di ricercatori (20 o 25) da occupare nei centri di ricerca come condizione per la concessione del contributo in conto capitale del cinquanta per cento.

A tal proposito il ministro Andreotti osserva che appare prioritario definire con precisione che cosa si intenda per ricercatori, ai fini dell'applicazione della norma in esame.

Il presidente Caron propone quindi di accogliere l'articolo nella formulazione proposta dalla Sottocommissione, con l'avvertenza che nel corso della discussione in Assemblea sarà necessario ritornare sia sul problema del numero dei ricercatori occupati, sia sulla definizione stesso della categoria di ricercatori.

La Commissione, accogliendo la raccomandazione del Presidente, approva pertanto l'articolo 12 nel testo della Sottocommissione.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Il sottosegretario Abis, sciogliendo una precedente riserva, fornisce alla Commissione una serie analitica di elementi relativi all'onere aggiuntivo derivante dall'accoglimento della fiscalizzazione degli oneri sociali, calcolato sulla base dell'emendamento 13.1 proposto dal Gruppo comunista. In particolare, il sottosegretario afferma che la proroga a tempo indeterminato per le Regioni meridionali dello sgravio sul complesso dei contributi dovuti all'INPS, disposto

con il decreto-legge n. 918 del 1968, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, crea un onere aggiuntivo di 3.929 miliardi, cui bisogna aggiungere altri 300 miliardi per i nuovi occupati.

Il Ministro del bilancio, ribadendo quanto già espresso in precedenza, dichiara di prendere atto del netto orientamento emerso in senso contrario al contributo decennale per l'occupazione aggiuntiva di manodopera, previsto nel testo originario del disegno di legge governativo; dichiara pertanto che il Governo, sulla base di una più approfondita valutazione degli oneri aggiuntivi, si riserva di proporre un suo emendamento che recepisca la proposta di una ulteriore fiscalizzazione degli oneri sociali.

Pertanto, la Commissione decide di accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 13.

Passando all'esame dell'articolo 14 nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione, concernente la delega al Governo per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali, il ministro Andreotti sottolinea l'opportunità di un momento di riflessione allo scopo di coordinare meglio le nuove misure proposte con la normativa vigente in materia di incentivi. In particolare, fa presente che il Ministro dell'industria ha espresso alcune perplessità circa il meccanismo proposto per la fissazione del tasso di interesse agevolato; pertanto propone di accantonare momentaneamente anche l'articolo 14, allo scopo di acquisire, in sede di Sottocommissione, il punto di vista del Ministro dell'industria e pervenire, in tale delicata materia, ad un testo definitivo pienamente soddisfacente.

Il senatore Colajanni si dichiara d'accordo con la proposta del Ministro, pur sottolineando la necessità che in ogni caso si pervenga ad una definizione globale ed organica della nuova disciplina degli incentivi.

Accantonato quindi l'articolo 14, si passa all'articolo 15, concernente il coordinamento tra le leggi statali e quelle regionali che viene accolto nel testo originario del disegno di legge governativo.

Vengono quindi accolti l'articolo 16 (concernente la decorrenza delle agevolazioni e

le norme transitorie) e l'articolo 17 (relativo alle norme finali e finanziarie), entrambi nella formulazione proposta dalla Sottocommissione.

Gli articoli 18 (norme concernenti i prestiti esteri) e l'articolo 19 (aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno) vengono accolti nel testo originario del Governo.

Passando all'esame dell'articolo 20, concernente il finanziamento degli interventi e per il quale la sottocommissione non propone modifiche rispetto al testo originario, il senatore Colella sottolinea la opportunità di un migliore collegamento con quanto previsto dal punto d) dell'articolo 4 del decreto-legge n. 33, in relazione alle perizie suppletive e alla revisione dei prezzi.

La Commissione pertanto decide di accantonare anche l'esame dell'articolo 20.

L'articolo 21, infine, viene accolto nel testo originario del disegno di legge governativo.

Il presidente Caron avverte che l'esame degli articoli 13, 14 e 20, accantonati nel corso della presente seduta, verrà affrontato nella seduta pomeridiana di lunedì 12 aprile.

*PER COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL TESORO ALLE COMMISSIONI 5ª E 6ª RIUNITE*

Il presidente Caron, ricollegandosi ad una proposta avanzata nella seduta congiunta di ieri delle Commissioni 5ª e 6ª, dedicata all'esposizione del Ministro delle finanze, fa presente che la Commissione finanze e tesoro ha ribadito l'esigenza di sentire il Ministro del tesoro Colombo in relazione ai criteri di politica economica che hanno condotto alla elaborazione delle misure urgenti in materia fiscale, di cui al decreto-legge n. 46. Il Presidente sottolinea l'opportunità che analoga richiesta venga avanzata anche dalla Commissione bilancio. La Commissione concorda.

Il Presidente avverte pertanto che saranno presi gli opportuni contatti per stabilire la data di tale audizione del Ministro del tesoro.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MARTEDÌ 6 APRILE 1976

*Presidenza del Presidente*

VIGLIANESI

*Intervengono il Ministro delle finanze Stammati ed i sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Cerami e Pandolfi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Concessione di una pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli** » (2452), d'iniziativa dei senatori Fanfani ed altri.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce alla Commissione il presidente Viglianesi: tratteggiata la figura di Riccardo Bacchelli, e posto in rilievo il valore letterario e civile della sua opera, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge, che concede allo scrittore una pensione straordinaria di lire 300.000 mensili.

I senatori Pinna e Cipellini, aderendo al riconoscimento del valore dello scrittore fatto dal Presidente, si dicono favorevoli, a nome rispettivamente del Gruppo comunista e del Gruppo socialista, all'approvazione del provvedimento.

Successivamente il sottosegretario Pandolfi, esprimendo il parere favorevole del Governo al riconoscimento che si intende dare a Riccardo Bacchelli, propone una modifica all'articolo di copertura del disegno di legge, al fine di mutare l'indicazione del capitolo di bilancio su cui viene a gravare lo stanziamento.

Vengono quindi approvati gli articoli 1 e 2 (quest'ultimo con la modifica proposta dal rappresentante del Governo), ed infine il disegno di legge nel suo complesso.

## IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria » (2473).

(Esame e rinvio).

Il senatore Cipellini, in un intervento preliminare, rappresenta l'esigenza di rinviare l'esame del disegno di legge ad un momento successivo allo svolgimento dell'audizione del Ministro del tesoro, richiesta nella seduta di ieri delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, ricordando le valutazioni politiche ed economiche espresse nel corso del dibattito svoltosi in quella sede; adduce inoltre, come ulteriore motivo di rinvio, l'opportunità di attendere le ventilate imminenti decisioni del Governo su altri provvedimenti di carattere fiscale.

Le considerazioni richiamate dal senatore Cipellini e la proposta di rinvio vengono condivise dal senatore Pinna.

Anche il senatore Assirelli, a nome del Gruppo democratico cristiano, dichiara di ritenere fondata l'esigenza espressa dai precedenti oratori: ritiene peraltro opportuno che venga preliminarmente svolta la relazione sul disegno di legge.

Con tale proposta concorda il senatore Buzio, rilevando peraltro l'esigenza di un celere iter del provvedimento in considerazione del fatto che le misure fiscali da convertire gravano già sui contribuenti.

Infine anche il relatore alla Commissione, senatore Segnana, dichiara di aderire alla proposta di svolgere nella seduta odierna la relazione, rinviando la discussione generale per permettere la preliminare audizione del Ministro del tesoro, e sottolinea anch'egli la esigenza di stabilire una rapida procedura per l'esame del disegno di legge, anche al fine di non creare difficoltà ai contribuenti.

La proposta del senatore Cipellini, modificata nel senso espresso dal senatore Assirelli, viene successivamente approvata dalla Commissione.

Il relatore alla Commissione illustra quindi ampiamente il decreto-legge da convertire. Premesso che esso trova la sua giustificazione nell'esigenza di ridurre il disavanzo dello Stato, cosa non possibile in tempi bre-

vi se non con un incremento delle entrate tributarie, si sofferma analiticamente sulle singole misure fiscali adottate, esprimendo suggerimenti e rilievi in merito a talune di esse.

In particolare, per quanto attiene alla prescrizione ventennale, prevista all'articolo 7 per l'azione di recupero nel caso di omissione dolosa del pagamento della nuova imposta di consumo sul gas metano, riporta il parere contrario della Commissione giustizia. Accenna poi all'esigenza di limitare ai prodotti provenienti dalle aree della CEE e del GATT le esenzioni dal diritto erariale sugli alcoli regolata dall'articolo 20 del decreto-legge, ed esprime perplessità circa il breve termine concesso per le denunce di giacenza di cui all'articolo 13.

Formula quindi alcuni rilievi in merito alla scelta dei prodotti e delle prestazioni per le quali l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto viene elevata al 12 per cento, facendo presente in particolare i possibili inconvenienti in danno della produzione agricola nazionale e il pericolo di turbamento dei flussi turistici, e sottolineando l'esigenza di alcune precisazioni in merito al regime cui vengono sottoposti gli autoveicoli. Per quanto attiene infine all'aumento delle tasse di concessione governativa, segnala la necessità di stabilire la portata delle norme nei confronti delle tasse di concessione introdotte da alcune Regioni a statuto speciale.

Il senatore Segnana conclude la sua relazione, riservandosi di esprimere ulteriori considerazioni di ordine politico e nel merito del provvedimento in sede di replica e nel corso dell'esame degli articoli del decreto-legge da convertire.

Il ministro Stammati risponde successivamente ad un quesito del senatore Assirelli circa il difficile reperimento dei moduli necessari per la denuncia dei redditi, fornendo assicurazioni circa la distribuzione di essi e ribadendo la ferma volontà del Governo di non far slittare il termine del 30 aprile previsto per la presentazione delle denunce stesse.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA

« **Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1975** » (2485), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione).

Il senatore Segnana, designato estensore del parere, illustra il disegno di legge soffermandosi in particolare sulle variazioni in aumento e in diminuzione delle entrate tributarie, e propone di dare parere favorevole per la parte di competenza della Commissione finanze e tesoro.

Con tali conclusioni concorda la Commissione, dopo che i senatori De Falco e Pazienza hanno annunciato l'astensione dal voto a nome rispettivamente del Gruppo comunista e del Gruppo del MSI-Destra nazionale; viene pertanto conferito mandato al senatore Segnana di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole.

## IN SEDE DELIBERANTE

« **Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino - Roma** » (284), d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri;

« **Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma** » (338), d'iniziativa dei senatori Rebecchini ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato).

Il senatore Segnana illustra il nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione, secondo il quale, in particolare, il prezzo di cessione al Comune di Roma viene fissato in lire 3.500 al metro quadrato. Viene poi stabilito, per le cessioni agli attuali occupanti, che il prezzo di tali cessioni verrà fissato sulla base della cifra suddetta e potrà variare soltanto in considerazione della posizione di ciascun lotto e dell'uso cui è adibito l'immobile sopra costruito, nonchè della consistenza volumetrica dello stesso. Tale prezzo non potrà comunque essere fissato in misura superiore al doppio della cifra anzidetta.

Conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Il senatore De Falco annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo comunista.

Favorevole altresì è il senatore Pazienza, il quale chiede comunque che venga accertato l'ammontare della cifra di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

Il sottosegretario Cerami fa presente che vi sono dubbi circa la delimitazione delle aree, tali da inficiare di nullità alcuni dei futuri contratti; ritiene inoltre non soddisfacente ogni prezzo inferiore a lire 7.000 al metro quadro. Si dichiara pertanto contrario all'approvazione del provvedimento.

Infine, messi ai voti, vengono approvati i 6 articoli del nuovo testo nonchè il disegno di legge nel suo complesso, quale risultante dall'unificazione dei due disegni di legge, con il seguente titolo: « **Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma** ».

« **Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente "Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"** » (2388).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il presidente Viglianesi annuncia che è pervenuto il parere favorevole della 1ª Commissione; essendo pertanto esaurita la discussione generale si passa all'esame degli articoli. I nove articoli del disegno di legge vengono approvati.

Il senatore Pinna, dopo aver ricordato il parere contrario dato dalla Commissione bilancio agli emendamenti del Gruppo comunista, dichiara di astenersi.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole rese dai senatori Patrini e Pazienza, viene approvato il disegno di legge nel suo complesso.

## IN SEDE REFERENTE

« **Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo** » (2357), d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del relatore Assirelli, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, delibera di chie-

dere l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 12.*

### ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 6 APRILE 1976

*Presidenza del Presidente*  
CIFARELLI  
*indi del Vice Presidente*  
PAPA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali Spigaroli e per la pubblica istruzione Spitella.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,25.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

« **Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1975** » (2485), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Burtulo, designato estensore del parere, illustra dettagliatamente il disegno di legge in esame nella parte concernente il Ministero della pubblica istruzione.

Particolare rilievo, precisa l'oratore, assumono gli aumenti relativi alle spese per la organizzazione dei corsi abilitanti (capitolo 1134), per la fornitura gratuita di libri di testo (capitolo 1575), per stipendi al personale degli istituti tecnici e professionali (capitolo 2401), e relativi a contributi per il funzionamento delle università e degli istituti universitari.

Rilevata quindi l'incidenza che in tali aumenti di spesa ha avuto l'attuazione dei decreti delegati, conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole.

Si apre quindi un dibattito al quale partecipano i senatori Valitutti, Urbani, Dinaro, lo stesso estensore Burtulo ed il sottosegretario Spitella.

Sui suddetti aumenti di spesa chiedono chiarimenti i senatori Valitutti e Urbani (con

particolare riferimento ai capitoli 1134 e 2401).

Replica il senatore Burtulo, rilevando che l'incidenza finanziaria dei corsi abilitanti è stata evidenziata solo in fase di realizzazione; quanto al capitolo 2401, si tratta — aggiunge l'oratore — di un onere complessivo relativo a stipendi, retribuzioni e competenze varie concernenti sia il personale degli istituti tecnici che quello degli istituti professionali: istituti per i quali si è verificato un aumento nelle nuove iscrizioni e nello sdoppiamento delle classi.

Dopo un breve intervento del senatore Urbani sulla necessità di chiarimenti da parte del Governo, prende la parola il Sottosegretario Spitella per sottolineare — in ordine agli aumenti di spesa di cui al capitolo 1134 — l'elevato numero di persone partecipanti, durante il 1975, ai corsi abilitanti sia speciali sia ordinari. Attribuito quindi all'aumento del costo dei libri l'incremento verificatosi nel capitolo 1575, fa rilevare che — come ha già evidenziato il senatore Burtulo — la spesa prevista al capitolo 2401 comprende sia il personale degli istituti tecnici che quello degli istituti professionali ed aggiunge che in tale settore dell'istruzione si è verificato un cospicuo aumento delle classi.

Il problema della distinzione, in bilancio, fra poste per l'istruzione tecnica e poste per l'istruzione professionale — accennata dal senatore Valitutti — potrà essere affrontato, precisa il sottosegretario Spitella, in correlazione con la riforma della scuola secondaria superiore. Si riserva peraltro di fornire i dati relativi alle spese per l'istruzione tecnica, distinti da quelli per l'istruzione professionale.

Conclude osservando che le maggiori spese di cui al capitolo 4101 sono state necessarie per far fronte alle inderogabili esigenze di varie università e in particolare di quelle d'Abruzzo e di Urbino.

Il senatore Dinaro, facendo anche riferimento alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, si chiede come mai fra aumento delle classi nel settore dell'istruzione tecnica e diminuzione degli studenti nel campo degli studi classici scientifici e magistrali, non si sia realizzata una compensazione di impegni

finanziari. Su tale punto intervengono brevemente il senatore Burtulo, il sottosegretario Spitella ed il presidente Cifarelli.

Prende quindi nuovamente la parola — per una dettagliata comparazione fra gli aumenti della spesa di cui al capitolo 2401 e le previsioni per il 1975 — il senatore Urbani: a suo avviso la maggiore spesa, di circa 38 miliardi, appare difficilmente imputabile a nuove istituzioni nel settore tecnico e professionale. Chiede quindi di conoscere come siano state ripartite le maggiori spese per contributi alle singole università ed in particolare quanto sia stato assegnato alle università d'Abruzzo e di Urbino. Conclude dichiarando che il gruppo dei senatori comunisti allo stato degli atti non è in grado di esprimere un parere sul disegno di legge in esame, sul quale occorrono, egli dice, maggiori approfondimenti.

Seguono ulteriori interventi del presidente Cifarelli e del senatore Dinaro, il quale evidenzia la necessità che, per l'esame di simili materie, da parte del Governo vengano forniti alla Commissione i necessari elementi di valutazione.

Dopo un intervento del senatore Accili (sulla esigenza di conoscere l'ammontare dei contributi dati e da dare alle università abruzzesi), la Commissione incarica il senatore Burtulo di trasmettere parere favorevole nei termini emersi nel corso del dibattito.

« Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: " Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice », (1130-B), di iniziativa dei senatori Barra ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione). (Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame.

Il presidente Cifarelli, in relazione alla questione di competenza sollevata dalla Commissione nella precedente seduta del 31 marzo, comunica che il Presidente del Senato ha confermato l'attuale assegnazione, in via primaria, alla 12<sup>a</sup> Commissione, ritenendo che la 7<sup>a</sup> Commissione possa ugualmente pro-

nunciarsi sull'argomento attraverso la formulazione di un ragionato parere.

Si apre quindi un dibattito.

Il senatore Valitutti, ricordato di essere stato promotore della questione di competenza, dovuta al fatto che il disegno di legge disciplina fra l'altro materia compresa nel vigente ordinamento degli istituti professionali, si dichiara sorpreso e protesta per la suddetta decisione della Presidenza del Senato, in quanto egli dice, non motivata.

Il presidente Cifarelli fa presente quindi che alla base della decisione della Presidenza del Senato sta anche la preoccupazione di evitare la più defatigante procedura delle Commissioni riunite, ferma restando la possibilità per la 7<sup>a</sup> Commissione di esprimere le più ampie osservazioni di merito.

Il senatore Niccoli, ricordato che la questione di competenza era stata unanimemente sollevata dalla Commissione, dichiara di essere in via di massima favorevole al provvedimento e fa presente — in ordine all'osservazione fatta, nella precedente seduta, dal senatore Papa, sui commi secondo e terzo dell'articolo 1 — che la formulazione adottata dalla Camera corrisponde a quella della legge n. 1098 del 1940, salvo la durata dei corsi. Conferma infine la necessità di un coordinamento della materia in esame con la vigente normativa degli istituti professionali statali.

Il sottosegretario Spitella, evidenziata la distinzione tra la qualifica di « vigilatrice » (con caratteristiche infermieristico-assistenziali) e quella di « assistente » (con caratteristiche psicologiche e pedagogiche), esprime delle riserve sui commi secondo e terzo dell'articolo 1 del disegno di legge, in forza dei quali una vigilatrice d'infanzia, frequentando un corso aggiuntivo della durata solo di un anno, e superato il relativo esame finale, giungerebbe a conseguire l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

Contrari al disegno di legge si dichiarano i senatori Papa (che condivide le osservazioni sulla questione di competenza avanzata dal senatore Valitutti) e Dinaro (che si intrattiene in particolare su possibili antinomie

emergenti fra articolo 1 e articolo 3 del testo approvato dalla Camera).

Dopo un intervento del senatore Urbani (sulla maggiore validità del testo originariamente approvato dal Senato), prende nuovamente la parola il senatore Valitutti per evidenziare che nell'articolato approvato dalla Camera si tende a privilegiare ingiustificatamente il personale infermieristico (che abbia conseguito l'abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia di cui al citato articolo 1) a danno di chi consegue la qualifica di assistente per l'infanzia presso gli istituti professionali.

Il senatore Niccoli mette in luce poi lo sforzo compiuto dalla Camera dei deputati per ammodernare la normativa della legge n. 1098 del 1940, laddove questa non tiene conto delle esigenze pedagogiche nel frattempo emerse specie in ordine alle particolari esigenze della assistenza di tipo infermieristico, diverse da quelle per l'infanzia sana.

Seguono ulteriori interventi dei senatori Papa (su alcune incongruenze dell'articolato in esame), Valitutti (sulla necessità di mettere almeno sullo stesso piano le diplomate delle scuole dipendenti dal Ministero della sanità e quelle degli istituti professionali femminili) e Urbani (che ribadisce il parere contrario dei senatori del gruppo comunista motivato anche con l'esigenza di non creare aspettative per coloro che frequentano gli istituti professionali, proprio in un momento in cui si va verso l'eliminazione di tale tipo di scuola).

Su quest'ultimo rilievo replica il senatore Valitutti.

Il designato estensore Niccoli sottopone quindi alla Commissione alcune proposte di emendamenti da inserire nel parere alla Commissione di merito: tendono a precisare la natura del titolo di abilitazione rilasciato dalle scuole professionali per vigilatrice dell'infanzia al termine del quarto anno di insegnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 1, e a distinguerlo dal diploma di qualifica per l'assistenza all'infanzia rilasciato dagli istituti professionali di Stato.

Sulle proposte del relatore intervengono quindi con ulteriori richieste di precisazio-

ni e anche con osservazioni e riserve i senatori Perna, Valitutti, Urbani nonché il sottosegretario Spitella.

Quindi il presidente Cifarelli, a proposito della congruità o meno del mantenimento dell'articolo 3 in riferimento agli emendamenti proposti dal senatore Niccoli, mette in evidenza, tra l'altro, il possibile contrasto fra detto articolo 3 e l'articolo 10 della legge 19 luglio 1940, n. 1098; riassume quindi i termini del dibattito e, in considerazione sia della complessità, sia della insufficiente chiarezza, sia della dubbia coerenza della normativa in esame non solo così come formulata ma anche in riferimento alla legislazione vigente, suggerisce alla Commissione di pronunciarsi con un parere negativo.

La proposta è accolta, e in tal senso il senatore Niccoli viene incaricato di riferire, anche oralmente se necessario, alla Commissione di merito.

#### IN SEDE DELIBERANTE

«Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano» (2350), approvato dalla Camera dei deputati. (Rinvio della discussione).

Su proposta del presidente Cifarelli si stabilisce che la discussione del disegno di legge in titolo sarà posta al primo punto dell'ordine del giorno in sede deliberante della prossima seduta della Commissione che avrà luogo martedì 13.

«Istituzione degli Uffici scolastici regionali per le Regioni Molise, Umbria e Basilicata» (2353). (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende il dibattito, sospeso il 25 marzo scorso.

Il relatore Stirati ribadisce le ragioni del consenso, fra l'altro facendo notare che la mancata istituzione, in determinate Regioni, degli uffici scolastici di cui si tratta, priverebbe le Regioni stesse di quegli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi ai quali la legislazione vigente attribuisce fra l'altro il compito dell'aggiorna-

mento del personale direttivo e docente della scuola.

Ha quindi la parola il senatore Papa, per confermare perplessità e riserve già manifestate dai senatori comunisti riguardo al proposto allargamento della rete degli uffici regionali istituiti (egli ricorda) in occasione di una legge (n. 641 del 1967) la quale ha esaurito i suoi compiti e per funzioni attinenti a corsi (quelli abilitanti) che non dovrebbero più essere indetti. Quanto poi agli istituti di ricerca e di aggiornamento ricordati dal relatore, il senatore Papa ritiene che per essi si debba puntare piuttosto sul criterio della gestione autonoma; in ogni caso il provvedimento, secondo l'oratore, è intempestivo, dovendo essere se mai inquadrato nel contesto della più generale riforma della pubblica amministrazione in corso di elaborazione, in vista anche delle nuove ipotesi di devoluzione alle Regioni di competenze statali.

Si passa quindi all'esame degli articoli: sono approvati con una modifica, sulla decorrenza, all'articolo 3, ed è infine approvato anche il disegno di legge nel suo insieme.

Il voto contrario dei senatori comunisti è annunciato dal senatore Papa; il senatore Dante Rossi si astiene.

« **Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista " Il Nuovo Cimento " » (616-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.**

(Discussione e approvazione).

Sul nuovo testo del disegno di legge, quale relatore alla Commissione in sostituzione del senatore Bertola, si pronuncia favorevolmente il senatore Ermini, dopo che il presidente Papa ha messo in evidenza i contenuti delle modificazioni stesse (lo slittamento del quinquennio di erogazione dal 1972-1976 al 1975-1979, e la riduzione dell'ammontare del contributo da 200 a 100 milioni annui).

Nel dibattito che segue esprime riserve sulla riduzione in parola il senatore Piovano, che peraltro, in considerazione della congiuntura attraversata dal Paese, annuncia che non si opporrà all'approvazione del provvedimento, sul quale poi si dichiara consenziente il senatore Rossi.

Si pronuncia quindi favorevolmente anche il sottosegretario Spigaroli, a nome del Governo, e quindi la Commissione approva i due articoli del disegno di legge ed il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« **Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia » (1758), d'iniziativa dei deputati Bellisario ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende il dibattito sospeso il 17 marzo.

Il sottosegretario Spitella illustra un nuovo testo, sostitutivo dell'articolo 2, facendo presente che tale emendamento comporterà opportune modifiche di coordinamento nel testo dell'articolo 1 precedentemente approvato.

Consente il relatore Ermini, e quindi il senatore Valitutti fa presente l'opportunità di una precisazione da introdurre nel nuovo testo proposto dal Governo.

Successivamente il relatore alla Commissione solleva una questione circa i possibili maggiori oneri finanziari, ed il sottosegretario Spitella risponde dando assicurazioni al riguardo.

La Commissione approva quindi tre nuovi articoli proposti dal Governo in sostituzione dell'articolo 2, nonché le modifiche di coordinamento al testo dell'articolo 1 approvato il 17 marzo.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

Si astengono i senatori comunisti.

Nel nuovo testo, composto di quattro articoli — a parte l'articolo 1 ove si prevedono la sostituzione dell'insegnamento fondamentale di « Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale) » con i due seguenti insegnamenti fondamentali: « Clinica neurologica (semestrale) » e « Clinica psichiatrica (semestrale) », e la soppressione dell'insegnamento complementare di « Psichiatria » — l'articolo 2 stabilisce che il personale docente, di ruolo e incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di « Psichiatria », ove esista, ven-

ga assegnato all'insegnamento di « Clinica psichiatrica », e il personale docente di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di « Clinica delle malattie nervose o mentali », all'insegnamento di « Clinica neurologica »; laddove invece non venga impartito lo insegnamento complementare di Psichiatria, l'assegnazione ad uno dei due nuovi insegnamenti verrà fatta a domanda.

L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari e l'articolo 4 la decorrenza: l'anno accademico successivo alla entrata in vigore del provvedimento.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo che il presidente Cifarelli ha informato delle prossime riunioni della Commissione plenaria di martedì 13 e mercoledì 14 (fra l'altro per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge concernenti le nuove università statali in Abruzzo), a richiesta del senatore Piovano (che ne sollecita l'esame) assicura che all'ordine del giorno delle anzidette sedute verranno nuovamente iscritti anche i disegni di legge concernenti la pubblicità delle riunioni degli organi collegiali della scuola.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

### IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 6 APRILE 1976

Presidenza del Presidente  
MINNOCCI

*La seduta ha inizio alle ore 12.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1975 » (2485), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Costa, designato estensore del parere, riferisce sulle variazioni al bilancio dello Stato relativamente allo stato di pre-

visione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975, osservando in primo luogo come gli aumenti che vengono autorizzati abbiano il carattere di semplici integrazioni, tecnicamente necessarie per la normale gestione del bilancio, mentre aumenti ben superiori si renderebbero necessari in considerazione della situazione obiettiva della sanità pubblica. Relativamente alle diminuzioni, esprime talune perplessità riguardo al settore dei servizi di sanità marittima, a quello inerente alla lotta contro la malaria (capitolo 2034) ed infine a quello del controllo dei medicinali, settori tutti per i quali egli avrebbe semmai auspicato integrazioni degli stanziamenti. Dichiarò di ritenere comunque accettabile il disegno di legge, per la parte riguardante la tabella 19, in considerazione della grave situazione economica del Paese, che non consente integrazioni sostanziali, ed esprime al tempo stesso l'avviso che l'Amministrazione debba fornire particolareggiati chiarimenti — in sede di discussione del futuro bilancio — quanto meno sulle diminuzioni alle quali egli ha accennato nonché sull'integrazione accordata allo stanziamento per il centro elettronico (capitolo 1117).

Il senatore Pittella, a nome del Gruppo socialista, si dichiara per un parere favorevole al disegno di legge, esprimendo al tempo stesso la speranza che nel bilancio per il 1977 sia possibile provvedere in modo più adeguato alle esigenze finanziarie della sanità pubblica.

Il senatore Premoli si associa alle considerazioni svolte dal relatore Costa ed esprime parere favorevole al disegno di legge.

La Commissione infine esprime all'unanimità parere favorevole al disegno di legge, per la parte riguardante la tabella 19, aderendo alle osservazioni formulate dal relatore.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Minnocci comunica che la Sottocommissione per l'esame del disegno di legge n. 1897, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati della CEE, dopo aver preso in considerazio-

ne gli emendamenti proposti dal senatore Benedetti, non è pervenuta a conclusioni definitive e tornerà a riunirsi nella settimana successiva a Pasqua.

Con riferimento al disegno di legge 1130-B, concernente la disciplina di alcune professioni sanitarie ausiliarie, il Presidente esprime l'avviso che si renda opportuno sentire in merito le rappresentanti della categoria delle puericultrici e si riserva di compiere eventualmente passi in tal senso, per un'audizione di carattere comunque non formale.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Matteis e con l'intervento dei sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Spitella e per le finanze Cerami, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere » (2180) d'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*Nuovo testo*) (*alla 10<sup>a</sup> Commissione*);

« Istituzione degli Uffici scolastici regionali per le Regioni Molise, Umbria e Basilicata » (2353) (*alla 7<sup>a</sup> Commissione*);

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977 » (2476) approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente " Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto " » (2388) (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

c) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Disciplina e tutela della ceramica artistica » (2198) di iniziativa dei senatori Assirelli ed altri (*alla 10<sup>a</sup> Commissione*);

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Elevazione del numero dei posti a concorso nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C, tabella XXII, della carriera del personale dell'esercizio per gli uffici locali nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (2261) d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*);

« Misura dell'imposizione sul gasolio introdotto nel comune di Livigno » (2475) di iniziativa dei deputati Tarabini e Bellotti, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*).

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 APRILE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento del sottosegretario di Stato per il tesoro Abis, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Norme per l'istituzione del Servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia » (2192-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*);

« Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi » (2282), d'iniziativa dei senatori Ciellini ed altri (*alla 1<sup>a</sup> Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Attuazione della zona franca della Valle d'Aosta » (2368), d'iniziativa del senatore Filietroz (*alla 6ª Commissione*).

Inoltre, la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria » (2473) (*alla 6ª Commissione*).

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### Giunta per il Regolamento

*Mercoledì 7 aprile 1976, ore 10*

Modificazioni del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

### 9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

*Mercoledì 7 aprile 1976, ore 9,30*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

Acquisto di olio di oliva dalla Tunisia (2417).

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (2187) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati (70).

3. CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).

4. CIPOLLA ed altri. — Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (386).

5. ROSSI DORIA ed altri. — Norme per la riforma dei contratti agrari (444).

6. CIPOLLA ed altri. — Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1450).

7. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove norme concernenti la durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1464).

8. BROSIO ed altri. — Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e della legge 10 dicembre 1973, n. 814, recanti norme in materia di affitto di fondi rustici (1672).

9. DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).

10. COSTA ed altri. — Aumento del contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo (1868).

11. BUCCINI. — Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo (1949).

12. ZUGNO ed altri. — Estensione alle società per l'esercizio di imprese plurifamiliari in agricoltura delle agevolazioni in favore delle società cooperative (1968).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (2412).

2. MEDICI ed altri. — Provvedimenti a favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva (1500).

3. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1971, numero 817, sulla proprietà coltivatrice (1504).

BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1608).

Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà diretto-coltivatrice (1759).

4. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

5. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

6. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

7. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (863).

8. DALVIT ed altri. — Concorso statale nella spesa per l'organizzazione del XIV Congresso internazionale della vite e del vino (1795).

9. SEGNANA ed altri. — Disciplina della piscicoltura (2213).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1975 (2485) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione inquirente  
per i procedimenti d'accusa**

*(presso la Camera dei deputati)*

*Mercoledì 7 aprile 1976, ore 9,30*

---

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle  
Commissioni parlamentari alle ore 20,45*